



## Delegazioni regionali Piemonte

Prot. N. 154/2015

Torino, 20 Luglio 2015

- Al Direttore regionale VV.F. Piemonte  
**Dott. Ing. Davide META**  
E p.c.
- Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Francesco Antonio **MUSOLINO**
- Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Vice Capo Dipartimento Vicario  
Ing. Gioacchino **GIOMI**
- All' Ufficio per le Relazioni Sindacali  
**Viceprefetto Darco PELLÓS**
- Ai Comandanti VV.F. di:  
**TORINO, CUNEO, ASTI,  
VERCELLI, ALESSANDRIA,  
BIELLA, NOVARA, VERBANIA.**
- Ai Coordinamenti e Segreterie Nazionali  
**CGIL VVF, FNS CISL, UIL VVF,  
USB VVF, CONFSAL VVF, CONAPO**

**Oggetto:** "Direttiva utilizzo SIPEC"

Egregio Direttore,

siamo venuti a conoscenza della direttiva che ha emanato ai Comandanti della Regione in merito all'utilizzo del **software SIPEC (sistema informatico personale e competenze)**.

Vogliamo stigmatizzare sin da subito la **mancata informazione, che sarebbe d'obbligo verso le scriventi per argomenti di questo tipo**, registrando per l'ennesima volta un atteggiamento sprezzante verso il contributo fattivo che al contrario potremmo portare.

Entrando nel merito della stessa riteniamo necessario evidenziarLe alcune interpretazioni **normative non del tutto confacenti** con le direttive nazionali emanate sull'argomento.

**Iniziamo, tuttavia, con farLe un plauso** per la ricercata necessaria unificazione delle procedure che ha imposto poiché **siamo d'accordo con Lei** che non possono esserci differenti applicazioni di inserimenti di dati così importanti in funzione di vecchi schemi organizzativi superati, ormai da tempo, dall'avvento dell'informatizzazione.



### Delegazioni regionali Piemonte

**Riteniamo anche molto importante che abbia preteso** tracciabilità nella procedura di inserimento delle presenze del personale, operativo ed amministrativo, in modo che si abbia sempre contezza di chi mette mano a dati sensibili che potrebbero avere ricadute negative sulle competenze e sui salari delle Lavoratrici e dei Lavoratori coinvolti.

**Detto questo, però,** vorremmo farLe alcune osservazioni di carattere generale su come in realtà si potrebbero conciliare Le Sue responsabilità personali con il normale lavoro effettuato dal personale operativo turnista quotidianamente.

**Facendo anche nostro il concetto inalienabile di tracciabilità** riteniamo opportuno, come già avveniva anche se in modo arcaico, che alcune incombenze, quali la gestione delle ferie e di tutto ciò che è correlato alla **presenza/assenza del personale operativo** appartenente ai singoli turni di servizio, si possa demandare agli uffici programmazione servizi (furerie di turno) individuandone, tramite apposita password, gli operatori che ne fanno parte e che hanno diritto, su **Sua diretta delega o del Dirigente Provinciale**, ad operare sul SIPEC limitatamente alle competenze del personale del turno di appartenenza.

**Questo si renderebbe necessario, ed opportuno, anche in virtù della grave carenza di personale amministrativo da dedicare a tale mansione; lo stesso attualmente è notevolmente sottodimensionato con poche certezze di reintegro con nuove assunzioni, più del personale operativo per cui rimane un minimo di turnover dei collocati in quiescenza.**

Continuando a leggere la Sua Direttiva abbiamo notato che tratta alla stessa stregua il personale **operativo giornaliero e il personale amministrativo, decurtando agli stessi la ½ ora della pausa pranzo.**

Sull'argomento esiste una **circolare esplicativa** emanata dall'allora Capo Dipartimento Prefetto Mario Morcone, e ad oggi ancora valida, nella quale si evidenzia che tale calcolo non deve essere effettuato al personale operativo a turno giornaliero.

Questa disposizione nasceva dal fatto che, ragionevolmente, percependo il personale operativo, seppur giornaliero, **un'indennità di rischio operativa**, anche durante la pausa mensa potrebbe essere utilizzato in operatività di soccorso immediata, e per tanto non lo si può considerare **distolto dal servizio**. Se poi si aggiungono le singole **necessità organizzative di uffici/laboratori strettamente legati al servizio di soccorso**, quali ad esempio: uffici di P.G., magazzini, laboratori D.P.I. ecc., troviamo inopportuna questa Sua forzatura interpretativa sull'argomento.

**Riteniamo al contrario necessario** che tale personale debba essere disciplinato, strutturato e riportato sul foglio di servizio di cui **all'art. 24 del DPR 64/2012**. Esso rimane, come già avviene per chi effettua orario di servizio 12/36, **a disposizione dei capi sezione** per qualsiasi necessità operativa del caso, creando di fatto un quinto turno operativo composto da personale giornaliero e dodicista.

**La stessa discrezionalità nell'applicazione della decurtazione della ½ di pausa pranzo** riteniamo opportuno sia lasciata ai Dirigenti provinciali per quelle **figure amministrative** che ad esempio operano in quegli uffici **ove necessita la presenza continuata di personale**.

**La contrattazione effettuata con Lei sull'argomento**, e citata nel Suo articolato, necessita, a nostro avviso, di un approfondimento per poterla **contestualizzare** alle esigenze reali dei singoli Comandi attraverso un tavolo di consultazione sindacale provinciale.

Riteniamo non applicabile nella sua totalità il concetto di **"tempo tecnico di uscita posticipata"** applicata e quantificata in 29 minuti dalla fine del servizio, **specie per il personale operativo**.



### Delegazioni regionali Piemonte

**Se è, come lo è effettivamente, vero** che il personale operativo **deve mantenere una buona efficienza fisica** usufruendo per questo anche delle strutture ginniche delle varie sedi di servizio, non comprendiamo **perché la timbratura debba avvenire** contestualmente alla fine del servizio, o entro i 29 minuti da Lei citati, e non all'uscita dalla sede.

Potrebbe capitare, ad esempio, che qualche lavoratore si fermi in palestra per attività ginnica a fine servizio e, **terminato l'addestramento fisico**, lasci la sede di appartenenza incappando, tornando a casa, in un incidente invalidante. Lo stesso, per poter dimostrare **l'infortunio in itinere** ha esclusivamente la timbratura di fine servizio o abbandono sede. Pertanto, pur rimanendo invariato **anche per noi il concetto di calcolo come straordinario** l'esclusivo soccorso in corso, certificato anche dalla relazione di servizio, o per i giornalieri quello eventualmente autorizzato e quantificato dal capo ufficio competente, riteniamo che questo principio di applicazione della timbratura di fine servizio **potrebbe risultare**, in alcuni casi, **lesiva dei diritti**.

Troviamo poi assai discutibile e non applicabile, sempre che sia vero, la Sua volontà di retrodatare tale provvedimento, poiché avrebbe delle ricadute negative in termini economici sul personale incolpevolmente coinvolto in questa ristrutturazione di sistema.

Pertanto, per quanto sopra, **La invitiamo a rivedere e modificare la direttiva di cui all'oggetto** ed a convocarci in un incontro dove poter approfondire alcuni aspetti interpretativi della norma generale.

Rimanendo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e in attesa di riscontro a quanto sopra l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

F.to

Per la Segreteria Regionale Piemonte FP CGIL VVF Mara Politi Gianni Nigro	Segreteria Regionale Piemonte FNS CISL Antonio Mazzitelli	Segretario Regionale Piemonte UIL PA Mario De Nigris	Coordinatore Regionale Piemonte USB Danilo Molinaro	Segretario Regionale Piemonte CONAPO Claudio Cambursano	IL SEGRETARIO REGIONALE CONFESAL VIGILI DEL FUOCO - PIEMONTE - <i>Salvatore Adella</i>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------